



REGIONE MARCHE
Assessorato alla Caccia



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Assessorato alla qualità del territorio e del
patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria, cultura regionale

**ACCORDO TRA LE REGIONI MARCHE E UMBRIA SULL'INTERSCAMBIO DI
CACCIATORI, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI NON
RESIDENTI AMMISSIBILI NEI RISPETTIVI TERRITORI
STAGIONE VENATORIA 2016/2017**

Premesso che la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 della Regione Marche, art. 16 comma 6 e la L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art.12, nonché il R.R. 10 ottobre 2008, n.6 della Regione Umbria, regolano gli scambi interregionali di cacciatori mediante accordi tra le Regioni interessate.

Preso atto che le Regione Marche e Umbria hanno istituito gli Ambiti Territoriali di Caccia, che sono operanti ed hanno competenze in merito alla ammissione dei cacciatori nel proprio territorio;

Considerato che negli anni precedenti ciascuna delle due Regioni ha accolto cacciatori dell'altra Regione in base alle relative disposizioni vigenti e con le modalità specificate in accordi sottoscritti dagli Assessori competenti;

Considerata la necessità di regolamentare, anche sulla base dell'esperienza acquisita dalle due Regioni con gli accordi sottoscritti nelle stagioni venatorie passate, l'interscambio di cacciatori per l'imminente stagione venatoria 2016/2017, onde realizzare un'equilibrata distribuzione degli stessi sui rispettivi territori nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, oltreché delle disposizioni contenute nei Calendari venatori delle due Regioni:

TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE UMBRIA SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A. L'esercizio venatorio nelle Marche è consentito, a partire dalla terza domenica di settembre 2016, nel rispetto della normativa vigente in materia presso detta Regione, ad un contingente di 1.250 cacciatori residenti in Umbria, di cui:

- 500 nell'A.T.C. Macerata 2, dei quali fino a 60 residenti nei comuni non limitrofi;
- 100 nell'A.T.C. Pesaro 1;
- le ulteriori domande di cacciatori umbri saranno indirizzate in altri A.T.C. delle Marche entro il numero massimo di 650 unità.

B. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute agli A.T.C. marchigiani alla data di stipulazione del presente accordo. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, verranno accolte sulla base delle priorità così determinate:

- domande di cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto;
- titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dello stesso A.T.C.;
- cacciatori residenti in Comuni limitrofi all'A.T.C. scelto;
- cacciatori nati in Comuni compresi nell'A.T.C.;
- residenti negli A.T.C. dell' Umbria che abbiano ammesso cacciatori marchigiani nel proprio territorio.

Qualora il numero delle domande dei cacciatori interessati superasse il numero dei posti disponibili, verranno prioritariamente iscritti i cacciatori di cui ai primi due alinea. I posti rimasti disponibili, dopo l'attribuzione sopracitata, verranno assegnati in base a sorteggi, in modo da garantire le priorità ai cacciatori di cui agli ultimi tre alinea rispetto ad altre eventuali domande.



REGIONE MARCHE
Assessorato alla Caccia



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Assessorato alla qualità del territorio e del
patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria, cultura regionale

C. E' consentito, parimenti, ad un contingente di 1.260 cacciatori residenti nelle Marche, di cui fino a 40 provenienti dalla Repubblica di San Marino, in quanto rappresentata, ai fini del presente accordo, dalla Regione Marche, l'esercizio dell'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre 2016 e nel rispetto della normativa vigente, negli Ambiti territoriali di caccia dell'Umbria.

L'accesso dei cacciatori marchigiani negli A.T.C. dell'Umbria si effettua con le seguenti modalità:

1. ISCRIZIONE AGLI A.T.C. – l'iscrizione agli A.T.C. consente, per tutti i cacciatori ammessi, la caccia a tutte le specie consentite a partire dalla terza domenica di settembre, entro i seguenti limiti massimi di posti disponibili

A.T.C. n. 1 = n. 600

A.T.C. n. 2 = n. 600

A.T.C. n. 3 = n. 60

Ai fini dell'ammissione agli A.T.C. saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute. Le domande di ammissione, purché corredate dei documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, verranno accolte sulla base delle priorità stabilite dall'art. 15 del R.R. n.6/08.

D. La comunicazione nominativa di ammissione effettuata dall'A.T.C. costituisce titolo di legittimità per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione interessata, nei modi e nei tempi previsti dal presente accordo.

E. La caccia alle specie prelevabili in regime di deroga alla Direttiva 409/79/ CEE, qualora consentita, è disciplinata dalle prescrizioni contenute nei rispettivi calendari venatori, e/o provvedimenti di autorizzazione. Le Regioni provvederanno a scambiarsi i relativi dati ai fini della predisposizione annuale della relazione informativa per il Ministero per le Politiche Agricole.

F. Per la caccia al cinghiale in battuta si fa rinvio ad accordi definiti dagli ATC in attuazione delle rispettive regolamentazioni.

G. Il presente accordo può essere oggetto di modifica o revoca nel caso di sostanziali mutamenti della disciplina vigente in materia di caccia, tali da incidere sulle condizioni di reciprocità attualmente esistenti.

REGIONE MARCHE
L'ASSESSORE
MORENO PIERONI

REGIONE UMBRIA
L'ASSESSORE
FERNANDA CECCHINI